

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - ISTRUZIONE (VI)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **SEGNI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
RESTA ed altri: Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero. (1007)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4
RESTA, <i>Relatore per la VI Commissione</i>	1, 4
FERRERI PIETRO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	2
DEL VECCHIO GUELFI ADA.	2
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	2, 3, 4
TRABUCCHI	3, 4
RICCIO ed altri: Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso la Università degli studi di Ferrara. (322)	5
PRESIDENTE	5, 6, 7, 8, 9
FERRERI PIETRO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	5, 6, 9
RESTA, <i>Relatore per la VI Commissione</i>	6
CAVALLARI VINCENZO	6
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	6, 7, 8
GASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della IV Commissione</i>	7, 8
TRABUCCHI	8
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	9

La seduta comincia alle 10.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati della IV Commissione Di Stefano Genova, Guglielminetti e Schiratti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri: Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero. (1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta, Petrilli, Troisi, Caccuri, Del Vescovo, Carcaterra, Di Capua, De Meo e Moro: Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero.

Sono relatori: l'onorevole Resta, per la Commissione istruzione, e l'onorevole Ferreri Pietro, per la Commissione finanze e tesoro.

L'onorevole Resta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore per la VI Commissione (Istruzione)*. Come gli onorevoli colleghi sanno, nel 1944, in via provvisoria, furono istituiti, presso l'Università di Bari, tutti i corsi di laurea che mancavano alle facoltà già esistenti. Con successivo provvedimento legislativo, furono poi consolidate tre delle facoltà istituite in linea provvisoria; ora, ne rimangono solo due: la facoltà di magistero e quella di

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

lingue e letterature straniere, aggregata alla facoltà di economia e commercio.

Come è detto nella relazione che accompagna la proposta di legge, l'Università di Bari è la quarta d'Italia come popolazione scolastica. Proprio i due corsi che sono ancora provvisori sono particolarmente affollati: un po' meno quello di magistero, perché ad esso si accede previo concorso a numero chiuso. Per quanto riguarda la facoltà di lingue straniere, non ho bisogno di sottolinearne l'importanza; inoltre, conta una popolazione scolastica di più di 500 studenti.

Per quanto riguarda la spesa occorrente per rendere definitivi detti corsi, è facile dimostrare come essa non sia insostenibile. Si tratta di facoltà di scienze morali che non solo hanno un'autosufficienza, ma per di più contribuiscono al mantenimento delle facoltà scientifiche e tecniche esistenti presso l'Università di Bari, le quali hanno ancora bisogno di molto cammino per arrivare alla completa idoneità dei mezzi pedagogici.

Confido che, per queste considerazioni, gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso alla proposta di legge.

Propongo un emendamento all'articolo 1, nel senso di non stabilire la decorrenza. L'articolo dovrebbe cominciare con le parole « Sono istituiti »; e ciò per evitare dubbie interpretazioni circa i capitoli di bilancio ai quali bisogna attingere. Del resto, la data di decorrenza non è necessaria, perché, la legge entrando in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, è chiaro che l'applicazione della norma entra in vigore col primo giorno dell'anno accademico successivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri Pietro, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, la proposta di legge in discussione comporta la spesa per l'istituzione di 7 posti di professore di ruolo e di un congruo numero di posti di assistente per le facoltà che vengono definitivamente istituite presso l'Università di Bari.

Per quanto riguarda la copertura, mi pare che il provvedimento si presenti del tutto a posto, perché il Ministero della pubblica istruzione ne ha predisposto l'accettazione nei capitoli del suo bilancio. Occorre, in proposito, una rettifica all'articolo 7, necessaria presumibilmente per un errore di stampa: alla quarta riga, il richiamo all'articolo 2 dev'essere sostituito con quello all'articolo 4 e alla quinta riga il capitolo n. 257 dev'es-

sere sostituito col capitolo n. 174, che è il capitolo che riguarda specificatamente l'onere.

Parendomi, quindi, che dal punto di vista finanziario non vi siano osservazioni da fare, do il parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Noi siamo d'accordo con i relatori. La proposta di legge viene incontro ad una esigenza vivamente sentita dall'Università di Bari e dai numerosi iscritti che aspirano a completare i loro studi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. La proposta di legge in discussione non ha incontrato critiche da parte di alcuno, e pertanto è da ritenersi che le due Commissioni siano favorevoli.

Anche il Governo è favorevole, se pure con una riserva riguardante il punto c) dell'articolo 1, relativo alla istituzione del primo biennio della facoltà di medicina veterinaria. Anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere contrario. Comunque, io mi rimetto alle decisioni delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dall'anno accademico 1955-1956, sono istituiti, presso l'Università degli studi di Bari, la facoltà e i corsi seguenti:

a) Facoltà di magistero (completa di corsi per la laurea in materie letterarie, per la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari);

b) Corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla facoltà di economia e commercio);

c) Primo biennio della facoltà di medicina veterinaria ».

Vi è un emendamento del relatore Resta, inteso a sopprimere le parole: « A decorrere dall'anno accademico 1955-56 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta allora del seguente tenore:

« Sono istituiti presso l'Università degli studi di Bari, la Facoltà e i corsi seguenti:

a) Facoltà di magistero (completa dei corsi per la laurea in materie letterarie, per

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari).

b) Corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla facoltà di economia e commercio);

c) Primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria.»

Lo pongo in votazione, nel suo complesso. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti sette posti, i quali vengono assegnati alla facoltà ed ai corsi, di cui al precedente articolo 1, nel modo come appresso indicato:

Facoltà di magistero, posti di ruolo n. 3,

Corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3.

Primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 1.

In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni ».

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel nostro paese si è da molti rilevato che vi è un eccesso di facoltà universitarie; pochi, tuttavia, si sono preoccupati della loro funzionalità. Secondo me, il male maggiore non consiste nel numero delle facoltà, bensì nella loro qualità. I corsi di laurea debbono essere veramente efficienti, se vogliono essere efficaci. Ora a me pare che questa efficienza non possa essere assicurata assegnando un sol posto di ruolo alla facoltà di medicina veterinaria, anche se essa funzionerà solo per il primo biennio di insegnamento.

Per questo motivo, propongo che la disposizione di quest'articolo 2 sia modificata nel senso di portare a 3 i posti di ruolo per il primo biennio della facoltà di medicina veterinaria. In proposito non vi sono difficoltà finanziarie, perché gli stanziamenti del bilancio possono coprire anche quest'aumento.

Noi abbiamo 200 posti di ruolo scoperti, ed un esame di quanto è avvenuto in Italia negli ultimi 50 anni ci dimostra che, in media, ci sono sempre almeno 140 posti di ruolo scoperti: e questo fatto è dovuto alla normale rotazione. C'è, ripeto, costantemente un numero cospicuo di posti di ruolo scoperti presso

le università italiane, di modo che la copertura è sempre largamente assicurata dagli stanziamenti già in bilancio.

TRABUCCHI. Vorrei sapere quali sono gli insegnamenti del primo biennio della facoltà di medicina veterinaria, perché ritengo che neppure nelle grandi facoltà di veterinaria esistano, per il primo biennio, tre professori di ruolo. Per la maggior parte sono materie non specialistiche e di solito vengono date, per l'insegnamento, ad altri professori, o di scienze o di medicina.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli insegnamenti sono diversi da quelli della medicina: tanto per citare un esempio, anche l'anatomia e fisiologia sono diverse, perché nella veterinaria si studia anatomia e fisiologia degli animali.

Ma, a parte ciò, è evidente che una facoltà, perché possa funzionare, deve avere un Consiglio di facoltà, il quale non può essere assicurato che da almeno tre professori di ruolo.

Per questi motivi, insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Anche quest'articolo sarà votato per divisione. Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla parola « aggiunti ».

(È approvato).

A questo punto si inserisce l'emendamento del Ministro; poiché egli propone un aumento di due posti, il numero « sette » deve essere modificato in « nove ». Pongo, pertanto, in votazione la parola « nove » in sostituzione della parola « sette ».

(È approvata).

Con l'approvazione di questo emendamento, il numero « 1 » dell'undecima riga viene modificato in numero « 3 ». In questo senso pongo in votazione il resto dell'articolo 2.

(È approvato).

L'articolo 2 suona ora così:

« Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla facoltà ed ai corsi, di cui al precedente articolo 1, nel modo come appresso indicato:

Facoltà di magistero, posti di ruolo n. 3.

Corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;

Primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.

In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

dell'Università di Bari di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Bari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facoltà saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Il Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria si compone, oltreché del professore di ruolo che sarà chiamato a ricoprire il posto di ruolo assegnato alla Facoltà medesima, di tutti i professori di ruolo delle altre Facoltà dell'Università di Bari che abbiano un incarico di insegnamento nella predetta Facoltà di medicina veterinaria».

RESTA, *Relatore per la VI Commissione*. Propongo di sopprimere l'ultimo comma di quest'articolo, poiché, avendo modificato l'articolo 2, esso è inutile.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione i primi due commi dell'articolo 3.

(Sono approvati).

C'è, ora, l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Resta.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Piuttosto che un emendamento soppressivo, io proporrei un emendamento aggiuntivo. Proporrei di cominciare il terzo comma con le parole: «Finché non vi saranno tre professori di ruolo,...», continuando poi col testo attuale del comma.

PRESIDENTE. Ritengo, invece, che la disposizione dovrebbe essere inserita nel primo comma, perché la situazione è identica a quella delle altre facoltà.

TRABUCCHI. Sono dell'avviso del Ministro, anche perché si tratta di un Consiglio

diverso da quello delle altre facoltà. Inoltre, penso che ci sia da attendere degli anni prima che si abbiano tre professori di ruolo in quella facoltà.

RESTA, *Relatore per la VI Commissione*.

La preoccupazione espressa dall'onorevole Trabucchi è superata, perché la disposizione è già contenuta nel primo comma dell'articolo. Anzi, io penso che al primo comma si potrebbe cancellare le parole «per la Facoltà di magistero».

PRESIDENTE. Penso che il miglior modo di risolvere la questione sarebbe questa formulazione del terzo comma: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facoltà di medicina veterinaria».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il terzo comma nella formulazione da me testé letta.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 3, nel seguente testo:

«Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Bari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facoltà saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facoltà di medicina veterinaria».

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire 2.000.000, in rapporto alle spese di funzionamento della Facoltà e dei Corsi di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

ART. 5.

Ai posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per l'Università di Bari, 4 posti di assistente ordinario. Detti posti saranno ripartiti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tra le Facoltà ed i Corsi di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 6.

Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al Corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sarà precisato l'ordinamento didattico del detto corso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 con le modifiche proposte dall'onorevole Ferreri:

«Alla spesa di personale si farà fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'articolo 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso la Università degli studi di Ferrara. (322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Gorini, Franceschini Giorgio, Cavallari e Preti: Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara.

Sono relatori: l'onorevole Resta, per la Commissione istruzione, e l'onorevole Ferreri Pietro, per la Commissione finanze e tesoro.

L'onorevole Ferreri Pietro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Questa pro-

posta di legge è simile ad altra presentata nella passata legislatura: entrambe tendenti a completare la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, la quale, attualmente, dispone dei soli primi due biennii.

La proposta pone a carico del bilancio della pubblica istruzione la spesa per i nuovi posti di professori di ruolo e per i nuovi posti di professori incaricati, nonché per un congruo numero di assistenti, facendo assegnamento sui capitoli ordinari del bilancio predetto.

La IV Commissione ha esaminato più volte questa proposta di legge; e, appunto per la circostanza che a questo completamento il Ministero della pubblica istruzione non si opponeva, ha rilevato esser vera la circostanza che nello stato di previsione del Ministero in parola esistevano i fondi per far fronte alla maggiore spesa che lo aumento del numero dei posti di professori e di assistenti comporta. Senonché, in quella discussione, era affiorata, anche in seno alla IV Commissione, la preoccupazione tendente a garantire a questo terzo biennio della facoltà di medicina la possibilità di spiegare tutta la sua efficacia nell'insegnamento e nella preparazione, e cioè che non mancasero le attrezzature occorrenti.

Su questo punto, la IV Commissione non ha né potuto né dovuto emettere giudizi, dovendo essa limitarsi ad esprimere il proprio parere sul contenuto finanziario.

Comunque, questa circostanza potrà essere oggi vagliata a fondo, discutendosi a Commissioni riunite.

Per quanto concerne la proposta di legge in sé, la IV Commissione ebbe già ad esprimere parere favorevole, né vi è motivo di non ripeterlo anche oggi. Ritengo solo di dover proporre alcuni emendamenti.

La decorrenza, di cui all'articolo 1, dovrebbe, come è ovvio, essere cambiata, sostituendo « 1953-54 » con « 1954-55 »; e ciò vale anche per l'articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che ha provocato la convocazione a Commissioni riunite, debbo osservare che la sua dizione, dopo le parole « assegnati in bilancio », è superata dal fatto che il fondo di riserva per le spese imprevedute dovrebbe essere del tutto esaurito; e, d'altronde, non si comprende il motivo che induce ad attingere a quel fondo. L'articolo 6 dovrebbe terminare alle parole « assegnati in bilancio ». In questo modo l'articolo 7 sarebbe superfluo e, quindi, andrebbe soppresso.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

Con queste limitazioni, la IV Commissione ritorna ad esprimere il suo parere favorevole.

RESTA, *Relatore per la VI Commissione (Istruzione)*. Ben poco ho da aggiungere. Desidero solo sottolineare l'esigenza didattica assoluta del completamento della Facoltà. Mi esimo da osservazioni di fondo e prego gli onorevoli colleghi di voler dare il loro voto alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Ringrazio gli onorevoli Ferreri e Resta per la diligente relazione da essi svolta su questa proposta di legge che, unitamente a quelli di altri colleghi della circoscrizione di Ferrara, porta anche il mio nome.

Debbo soltanto far rilevare agli onorevoli colleghi che il provvedimento prevede soltanto gli stanziamenti per gli stipendi dei professori. Ora, allo scopo di poter avviare le cose in modo che non abbia a soffrire il funzionamento dell'ultimo biennio della facoltà di medicina e, nel contempo, allo scopo di tutelare i giusti interessi dell'ospedale di Ferrara, desidererei avere, da parte del rappresentante del Ministero del tesoro, una assicurazione che è pregiudiziale al voto che da parte nostra in proposito verrà espresso.

È evidente che, per il funzionamento dell'ultimo biennio della facoltà di medicina, oltre ai professori, occorrono anche le attrezzature, le cliniche e materiale sanitario. A questo scopo è stato costituito, in provincia di Ferrara, un consorzio fra comuni ed enti pubblici, il quale è in grado di mettere una notevole somma a disposizione per la costruzione di cliniche ed impianti sanitari. Agli sforzi del consorzio si uniscono quelli del comune di Ferrara e di quell'amministrazione provinciale. Un'ulteriore somma, tuttavia, occorrerà per il perfezionamento degli impianti. Questa ulteriore somma dovrebbe essere messa, a suo tempo, a disposizione da parte dello Stato: non occorre ora, perché i lavori possono essere cominciati con il danaro raccolto *in loco*.

Se l'onorevole Sottosegretario potesse dare affidamento, come io mi auguro, che, per raggiungere lo scopo da me ricordato, lo Stato vorrà intervenire nella spesa con un idoneo contributo, io sarei doppiamente felice di votare questa legge: per la riconosciuta necessità del completamento della Facoltà e per essere io uno dei presentatori della proposta stessa.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha mai trascurato di

considerare le necessità delle università, sia provvedendo direttamente e sia integrando le iniziative locali, quando le esigenze delle università stesse abbiano dimostrato la necessità dell'intervento, e nel quadro degli stanziamenti di bilancio.

Quando si porrà formalmente il problema ora prospettato dall'onorevole Cavallari, il Governo non potrà non esaminarlo con la dovuta attenzione.

CAVALLARI VINCENZO. Mi dichiaro soddisfatto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono stato sempre favorevole a questa proposta di legge e non posso ora, da Ministro, che ripetere quello che da deputato ebbi a dire in una precedente discussione nella passata legislatura.

Non è ammissibile che esista una facoltà universitaria la quale non abbia il compito di rilasciare dei titoli, e, di conseguenza, non si comprende perché la Facoltà di medicina presso l'Università di Ferrara debba essere limitata ai primi due bienni. Io sono favorevole al suo completamento, e penso che in proposito non vi siano, da nessuna parte, obiezioni o riserve.

Qualche riserva debbo fare per il mutamento che la proposta di legge verrebbe a subire dal punto di vista finanziario. Il Ministero della pubblica istruzione ha avuto, a questo proposito, un lungo carteggio col Ministero del tesoro; ci sono impegni, da parte del Ministero del tesoro, i quali si traducono in quella cifra di 42 milioni che è prevista dall'articolo 6 e che dovrebbe essere stanziata in aumento dei capitoli rispettivi del bilancio della pubblica istruzione. Né è possibile immaginare che questo fondo per l'attrezzatura scientifica, al quale si è attinto per la questione riguardante l'Università di Bari, sia un fondo inesauribile. Ci sono delle necessità assolute da fronteggiare, e il Ministero della pubblica istruzione ha sempre lamentato l'esiguità di esso. Quindi, io non vedo come si possa provvedere. Non può essere stanziata questa somma di 42 milioni di lire? È questo che io vorrei sapere pregiudizialmente.

FERRERI PIETRO, *Relatore per la IV Commissione*. Dovrei rispondere facendo rilevare che l'articolo 6 era stilato in modo che non si comprendeva quanta parte della spesa di 42 milioni dovesse far carico ai fondi normali assegnati in bilancio e quanta parte dovesse prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. Nel testo della legge ciò non era ben precisato. Il fondo per le spese

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

impreviste ha una sua sorte per ogni esercizio; essa non è sempre identica e quindi la stessa destinazione non può esser riproposta negli esercizi successivi.

Limitandosi ad usare la formula «fondi di bilancio» si ritiene di dire che essi siano in misura tale da coprire anche le spese per il personale. Mi pare che ad esse si possa far fronte con i capitoli nn. 152, 153 e 154 (professori di ruolo) e 166 (professori incaricati)...

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per i 5 posti di professori di ruolo non abbiamo preoccupazioni. La cosa è, invece, diversa per i 24 posti di assistente, per i posti di tecnico e di subalterno; difatti, gli stanziamenti di bilancio prevedono la spesa soltanto per il personale in atto esistente e non per l'aumento di posti che con questa proposta si prevede. Occorrerebbe, quindi, uno stanziamento apposito a mezzo di questa stessa proposta di legge. Si potrebbe, ritengo, ridurre la spesa da 42 a 33 milioni, sottraendo, cioè, la spesa per i 5 professori di ruolo, che è da presumersi in 9 milioni...

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Non si può prelevare la somma occorrente dal fondo per le spese impreviste, perché manca la condizione principale: l'imprevisto. Difatti, trattasi di un servizio che si poteva prevedere. Neppure si può prelevare dal fondo globale per i provvedimenti in corso, perché esso riguarda provvedimenti che il Governo ha già perfezionato e si ripromette di presentare al Parlamento.

Credo, quindi, che la soluzione sia quella di far ricadere la spesa nei normali capitoli di bilancio, come aveva proposto il nostro relatore, poiché anche in quei capitoli v'è capienza. Potrebbe darsi che occorresse una variazione, e questa si potrà fare in via amministrativa. In questo modo eviteremmo ogni difficoltà.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non insisto.

Sono d'accordo con l'onorevole Ferreri circa la modifica da apportare all'articolo 1 sulla decorrenza, e cioè di modificare l'anno 1953-54 in 1954-55.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Si può addirittura sopprimere la prima riga, perché essa serviva per fare riferimento al bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione

generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«A decorrere dall'anno accademico 1953-54 viene istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia».

L'onorevole Castelli Avolio ha proposto la soppressione della prima riga. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(È approvata).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1, nel seguente testo:

«È istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo e cinque posti di professore incaricato a completamento degli organici dell'istituendo terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia».

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quest'articolo fa riferimento a tre leggi (del 1933, del 1937 e del 1941) che sono anteriori alla statizzazione dell'Università di Ferrara, a quell'epoca Università libera. Poiché la statizzazione è avvenuta nel 1942, è evidente che bisogna far riferimento alla legge di statizzazione. È appunto per quest'equivoco che si parla di posti di professori incaricati, che nel nostro organico non esistono. Difatti, gli incarichi vengono conferiti dalle autorità accademiche per le cattedre che non sono coperte da professori di ruolo.

Io proporrei che il testo dell'articolo venisse così modificato:

«Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara, stabiliti con la legge 8 agosto 1942, n. 1096, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a completamento degli organici del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia».

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

TRABUCCHI. È esatto che non esistono posti di ruolo per incaricati, e che sarebbe molto pericoloso introdurli, perché potrebbero aprire la strada a diritti successivi.

D'altra parte, vorrei far osservare che qui si prevedono 10 posti — 5 di ruolo e 5 per incarico — corrispondenti ai 10 insegnamenti del terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia. Attualmente, però, gli insegnamenti sono aumentati, perché si sono aggiunti quelli della radiologia e della clinica ortopedica, che sono diventati insegnamenti fondamentali. Per questo, dopo le modificazioni che il Ministro ha già prospettate, proporrei un ulteriore emendamento aggiuntivo che suonasse così:

« Il Ministero della pubblica istruzione verserà annualmente all'amministrazione dell'Università di Ferrara la somma corrispondente agli emolumenti da versarsi a 7 professori incaricati ».

Ciò perché per queste due altre materie, non potendosi prevedere due posti di ruolo, si prevederebbero due posti di incaricato.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è necessario, perché ciò rientra negli obblighi del Ministero. E poi perché limitare quei posti a sette? Possono essere anche di più.

TRABUCCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Ministro, che è il seguente:

« Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara, stabilito con legge 8 agosto 1942, n. 1096, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a complemento degli organici del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Al ruolo organico degli assistenti ordinari, istituito in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono aggiunti quattro posti di assistente presso la clinica medica, quattro presso la clinica chirurgica, tre presso la clinica ostetrica, tre presso la clinica pediatrica, due presso la clinica oculistica, due presso la clinica dermosifilopatica, due presso la clinica neurologica, due presso la cattedra di medicina legale e due presso la cattedra di igiene ».

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 3 si riferisce alla ripartizione dei posti di assistente; l'articolo 4 alla ripartizione dei posti del personale tecnico. La ripartizione di questi posti rientra nella com-

petenza del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede dopo aver sentito le autorità accademiche, di modo che non è possibile fissare la ripartizione per legge.

Proporrei, perciò, che gli articoli 3 e 4 venissero unificati nel seguente:

« Ai ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, istituiti in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, 24 posti di assistente, 2 di tecnico e 8 di subalterno ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. È giusta l'osservazione del Ministro: la ripartizione è un fatto interno dell'università.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Sono inoltre aggiunti i seguenti posti per il personale tecnico: uno per la clinica medica, uno per la clinica chirurgica, nonché per il personale subalterno nella misura di posti due per clinica medica, di posti due per clinica chirurgica, di posti uno per clinica ostetrica, di posti uno per clinica pediatrica, di posti uno per la cattedra di medicina legale, e di posti uno per la cattedra d'igiene ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo proposto dal Ministro, che sostituisce gli articoli 3 e 4 originari, e che suona così:

« Ai ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, istituiti in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, 24 posti di assistente, 2 di tecnico e 8 di subalterno ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le modifiche allo statuto della Università degli studi di Ferrara per la parte relativa alla Facoltà di medicina e chirurgia avranno attuazione dall'anno accademico 1953-54 ».

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quest'articolo è pleonastico. Ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole alla proposta del Ministro, voterà contro.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (FIN. E TESORO — ISTRUZ.) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1954

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e alle spese di funzionamento del terzo biennio della Facoltà, di complessive lire 42 milioni, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54, con i fondi assegnati in bilancio e aliquota dei fondi assegnati al capitolo concernente il fondo di riserva per le spese imprevedute dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo ».

FERRERI PIETRO, *Relatore per la IV Commissione*. Propongo che il testo sia così modificato:

« Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, che diventa articolo 4, nel testo proposto dall'onorevole Ferreri, che rileggo:

« Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio ».

L'onorevole Ferreri ne ha chiesto la soppressione. Pongo in votazione l'articolo 7.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi saminare.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

RESTA ed altri: « Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli

attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero ». (1007):

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli.	65
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

RICCIO ed altri: « Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara. » (322):

Presenti e votanti	70
Maggioranza	36
Voti favorevoli.	65
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Alicata, Angioy, Assennato, Belotti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Carmine, Dugoni, Faletta, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Infantino, Li Causi, Malvestiti, Marotta, Pella, Pieraccini, Salzoni, Scoa, Sedati, Selvaggi, Sparapani, Valsecchi, Walter.

Per la VI Commissione: Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Ebner, Fabriani, Gaudio, Grasso Nicolosi Anna, Gotelli Angela, Iotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marzano, Mazzali, Moro, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Trabucchi, Vilelli, Vischia.

Sono in congedo:

Di Stefano Genova, Guglielminetti, Schiratti.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
